

Misure fiscali per l'incentivazione degli straordinari e della produttività

a cura di: Enrico Larocca – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Matera

SINTESI

L'art. 2 del D.L. 27/05/2008 n. 93 introduce, in via sperimentale, una misura volta ad incentivare gli straordinari e la produttività, sostituendo, su tali componenti delle retribuzioni, alla tassazione ordinaria, una tassazione sostitutiva del 10%. Sono incentivati, però, solo i redditi di lavoro dipendente fino a 30.000 Euro di imponibile fiscale annuale (quello di cui al punto 1 del CUD 2008) con un limite massimo annuale di 3.000 Euro.

Premessa

Con l'art. 2 del D.L. 27/05/2008 n. 93 (in G.U. del 28/05/2008 n. 124) viene introdotta dal Governo, in via sperimentale, per il periodo che va dal 01/07/2008 al 31/12/2008, una **misura di parziale detassazione del reddito di lavoro dipendente**, volta ad incrementare il potere di acquisto delle famiglie. Era da tempo che si ventilava l'ipotesi di introdurre, viste le enormi difficoltà finanziarie delle famiglie italiane, misure volte a incentivare, fiscalmente, quelle componenti del salario che rappresentano *incrementi di produttività* quali, appunto, **gli straordinari e i premi di produzione**. Nella sostanza, la nuova misura introduce su queste componenti stipendiali, **in sostituzione della tassazione ordinaria progressiva per scaglioni di reddito, una tassazione sostitutiva del 10% con un massimo**

Il commercialista telematico

di 3.000 Euro annui, applicabile solo ai lavoratori con imponibile fiscale annuale non superiore a 30.000 Euro¹.

Il quadro normativo di riferimento dell'incentivo fiscale

L'art. 2 del D.L. 27/05/2008 intitolato: **Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro**, così recita:

1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale:

a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;

b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;

¹ Straordinari e produttività: imposta del 10% di G. Bonati, Informatore Pirola n. 22/2008 pag. 18 e ss.

Il commercialista telematico

c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.

3. L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta. Se quest'ultimo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.

4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato² e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche

² E. De Fusco in Straordinari e premi di produzione così i vantaggi fiscali in Guida al lavoro n. 23 /2008, pag. 48 e ss. Che sottolinea che la misura incentivante la produttività esclude il settore pubblico, nella fase di prima sperimentazione.

Il commercialista telematico

sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

6. Nell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) è soppressa.

Il quadro operativo dell'agevolazione fiscale

Innanzitutto *conditio sine qua non* dell'incentivazione fiscale è **il possesso di un reddito dichiarato ai fini fiscali non superiore a 30.000 Euro**. A tal fine, occorre far riferimento al **punto 1 del CUD 2008 - redditi 2007, ricevuto dal lavoratore o alla sommatoria degli imponibili fiscali risultanti, dal medesimo rigo, dei diversi CUD ricevuti dai diversi datori di lavoro, nel caso di pluralità di rapporti di lavoro, durante il periodo d'imposta 2007**. Il richiamo al reddito di lavoro dipendente, sottende probabilmente l'obbligo di tener conto anche dei redditi soggetti a tassazione separata (come il TFR ad esempio) percepiti nel corso del 2007, indipendentemente dal periodo di maturazione³. E' probabile, però, che l'Agenzia delle Entrate nella circolare di prossima emanazione potrà, in via interpretativa, nell'intento di assicurare una maggiore fruibilità dell'agevolazione, chiarire se dette componenti salariali, a formazione pluriennale, vadano escluse dal computo per la verifica del diritto alla fruizione. A nostro giudizio, un'interpretazione diversa finirebbe

³ E. De Fusco, ibidem

Il commercialista telematico

per vanificare le buone intenzioni del legislatore e soprattutto sterilizzerebbe, di fatto, la misura agevolativa. Altro aspetto interessante è l'effetto combinato che si avrà con la misura previdenziale prevista dal D.M. 23/04/2008, che introduce, per i premi di risultato, una decontribuzione fino al 23% con un massimo di 350,00 Euro. L'applicazione della misura, comporterà la necessità di una separazione contabile dell'imponibile fiscale, con l'attivazione di un controllo, che fino a 3.000 Euro calcolerà, in sostituzione dell'IRPEF progressiva per scaglioni, un'imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali regionali e comunali, del 10%. Se il datore di lavoro presso il quale il lavoratore è in carico alla data di entrata in vigore della misura agevolativa, non è lo stesso che ha rilasciato il CUD 2008, occorrerà che il lavoratore rilasci, al nuovo datore di lavoro, apposita attestazione di non aver percepito nell'anno 2007, redditi di lavoro dipendente superiori a 30.000 Euro. Va precisato inoltre che, le quote di reddito di lavoro dipendente sottoposte a tassazione sostitutiva, **concorreranno a formare il reddito di lavoro dipendente, valevole ai fini della determinazione del diritto agli assegni familiari.**

Va aggiunto inoltre che, un'interpretazione sistematica della disciplina, **porta ad escludere che la determinazione dell'importo massimo assoggettabile ad incentivo fiscale, sia al lordo della quota contributiva a carico del lavoratore (generalmente gravante nella misura del 9,19%) e che invece la stessa sia al lordo della sola imposta sostitutiva.**

Gli aspetti contributivi

Nessuna variazione, tranne quella segnalata e riferita al D.M. 23/04/2008, si avrà da un punto di vista contributivo, con assoggettamento integrale a contribuzione delle quote stipendiali assoggettate ad incentivo fiscale.

Il commercialista telematico

Il nuovo regime delle liberalità

Va detto in aggiunta che, le disposizioni in argomento, comportano la soppressione della lettera b) del co. 2 dell'art. 51 del TUIR. Il che vale a dire, ad esempio, che le erogazioni liberali concesse in occasione delle festività e ricorrenze alla generalità o ad alcune categorie di dipendenti, fino all'importo di 258,23 Euro, non saranno più esenti ai fini fiscali.

Un esemplificazione del possibile vantaggio fiscale

Per un reddito di lavoro dipendente fino a 23.000 Euro, di cui 3.000 per lavoro straordinario incentivabile, nel Comune di Roma, si potrebbe arrivare ad un risparmio fiscale fino a 667,35, come evidenziato dalla tabella che segue:

	Situazione senza detassazione (su 23.000 €)	Situazione con detassazione (su 20.000 €)	Risparmio fiscale
Importo straordinari	3.000,00	3.000,00	
IRPEF Lorda	5.610,00	4.800,00	
Detrazioni lavoro dipendente	1.070,40	1.170,75	100,35
IRPEF marginale (su Δ 3.000 €)	810,00	0,00	
Add. Regionale (su Δ 3.000 €)	42,00	0,00	
Add. Comunale (su Δ 3.000 €)	15,00	0,00	
Imposta sostitutiva	0,00	300,00	567,00
Risparmio Fiscale totale			667,35

Il commercialista telematico

Matera, 14/06/2008

COMMERCIALISTA TELEMATICO

Per la versione video del tema clicca al seguente link:

<http://www.commercialistatelematico.com/articoli/riservati/Straordinari.wmv>

<http://www.ilcommercialistatelematico.it/>

<http://www.commercialistatelematico.com/newsletter.html>

© 1995 - 2008 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.